

STATUTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

TITOLO I

NATURA, AMBITO DI OPERATIVITÀ E SCOPI DELL'ENTE

Art. 1

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta "I. Altara", (di seguito Istituto) è Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi del D. Lgs. 30/06/1993 n. 270 e delle leggi Regionali del Piemonte 25 luglio 2005 n. 11, della Liguria 13/07/2001 n. 20 e della Valle d'Aosta 13/07/2001 n. 11.

L'Istituto opera nel quadro delle attività di tutela della salute esercitate dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali. Attraverso le attività di accertamento della salubrità dei prodotti di origine animale e vegetale concorre ad affermare la sicurezza alimentare quale diritto di tutti i cittadini, da ricercare in un quadro di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale. economico,

L'Istituto è strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, opera nell'ambito degli obiettivi e indirizzi programmatici delle Regioni in coerenza con la legislazione vigente, assicurando le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e, comunque, di tutte quelle ad esso demandate dalle leggi.

Art. 2

L'Istituto, ha la sede legale in Torino ed è articolato sul territorio delle tre Regioni in sezioni provinciali.

L'Istituto adotta un proprio logo costituito da un rettangolo azzurro attraversato da un triangolo isoscele bianco con vertice nell'angolo in basso a sinistra e base nell'angolo in alto a destra. Il rettangolo è circondato dalla scritta "Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta I. Altara".

L'Istituto garantisce sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta l'espletamento delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria, necessarie ad assicurare un rapporto tecnico funzionale con le strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali e con altre strutture ed enti individuati dalle Regioni e dal Ministero della Salute e secondo modalità dalle stesse definite.

L'istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

L'organizzazione interna ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi secondo i principi di autonomia organizzativa dell'Istituto.

L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati con le Università e gli Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché con Enti Pubblici e privati.

TITOLO II

COMPITI

Art. 3

L'Istituto, secondo i principi di legittimità, trasparenza, imparzialità, regolarità, correttezza, efficacia, efficienza ed economicità, adottando criteri e metodi che individuano nella organizzazione aziendale un processo ed un mezzo per ottimizzare l'organizzazione produttiva, finalizzata al conseguimento degli obiettivi primari di tutela della salute e di ricerca, in coerenza con i principi di cui all' art.1, svolge in via primaria i seguenti compiti:

- a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffuse degli animali;
- b) servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi risanamento ed eradicazione;
- d) ricerca in materia di igiene degli allevamenti, delle produzioni zootecniche, benessere animale, supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- f) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, benessere animale, igiene degli alimenti di origine animale mediante l'attivazione di centri epidemiologici;
- g) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- h) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- i) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- j) formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso altri istituti e nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale;
- k) attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con l'Università, per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale di veterinari e di altri operatori;
- l) effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed enti pubblici e privati fatta salva la preminenza delle attività istituzionali;
- m) assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalle Regioni o dallo Stato;
- n) cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della Salute e le Regioni;
- o) elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- p) consulenza e assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

q) ricerca e monitoraggio su applicazioni biotecnologiche e loro impatto su ambiente, salute umana e benessere animale.

Fermo restando l'assolvimento dei compiti istituzionali, di cui ai commi precedenti, l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni purché compatibili con i compiti istituzionali di controllo.

L'Istituto opera inoltre come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nonché del Ministero della Salute nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposti dalle Regioni.

L'Istituto svolge ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'Istituto, assume la qualità come elemento strategico del proprio sviluppo, a tal fine adegua costantemente le proprie strutture e i propri servizi ai requisiti strutturali e di funzionamento previsti dalla normativa vigente sulla qualità dei servizi e delle buone pratiche di laboratorio.

TITOLO III

PRODUZIONI

Art. 4

L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, può provvedere alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto, su incarico del Ministero della Salute o delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, può provvedere alla preparazione e distribuzione di medicinali e prodotti per la profilassi e ad altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

Il Direttore Generale, quale rappresentante legale dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e previa intesa con le Giunte Regionali, può associare l'Istituto ad altri enti pubblici, per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta allegato alla Legge Regionale del Piemonte 25 luglio 2005 n. 11 e dai beni che successivamente pervengono all'Istituto medesimo per donazione o altro titolo.

In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio viene devoluto alle Regioni di competenza.

TITOLO V
FINANZIAMENTO

Art. 6

Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

- a) dai finanziamenti assegnati dallo Stato a norma delle leggi vigenti;
- b) dalle Regioni e dalle ASL per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- c) dalle ASL con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario ai sensi della normativa vigente;
- d) dai proventi derivanti dalle prestazioni e servizi resi a favore di soggetti pubblici e privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private se non rientranti nei compiti di istituto
- e) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati al precedente art. 3;
- f) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
- g) dai redditi del proprio patrimonio;
- h) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- i) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- j) da proventi diversi stabiliti con atti degli Organi regionali del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
- k) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto, ivi compresi contributi comunitari e nazionali relativi a progetti e ricerche.

TITOLO VI
ORGANI DELL'ENTE

Art. 7

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Direttore Generale;
- c) il Collegio dei Revisori.

TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della Salute, due nominati dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria e uno dalla Regione Valle d'Aosta.

Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione:

- a) i membri del Parlamento nazionale e di quello Europeo, i membri dei Consigli e delle Giunte Regionali in carica;
- b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;
- c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art.1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali vietino di assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti dalla Regione.

In caso di cessazione anticipata di un componente, il Consiglio di Amministrazione la segnala al Presidente della Giunta della Regione Piemonte.

Il nuovo nominato resta in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete l'indennità di carica nella misura stabilita di concerto fra le tre Regioni e compete altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico limitatamente all'esercizio delle funzioni istituzionali rese nell'interesse dell'ente, secondo i criteri previsti per i dirigenti dell'Amministrazione regionale del Piemonte.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta lo richiedano uno dei tre Presidenti delle Giunte Regionali o su richiesta di almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, indicando gli argomenti da trattare.

La convocazione alle sedute del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede la data del timbro postale di partenza. Le convocazioni possono essere inoltrate anche con altro mezzo purché sia possibile attestare l'avvenuto ricevimento. La convocazione alle sedute consiliari deve essere firmata dal Presidente e deve contenere l'indicazione di ora, data e luogo della riunione, l'ordine del giorno, con la specificazione degli argomenti da trattare. Copia della Convocazione viene affissa all'Albo dell'Ente.

In casi di particolare urgenza la convocazione straordinaria alle sedute è disposta con preavviso di almeno 2 giorni ed inoltrata con telegramma.

Con le stesse modalità il Presidente può inoltrare un ordine del giorno integrativo, almeno 48 ore prima della riunione. Il Consiglio, con voto unanime dei componenti, può comunque deliberare su argomenti non previsti in ordine del giorno.

Alle Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione viene data pubblicità tramite affissione all'Albo dell'Ente.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Generale con funzione consultiva. Il Direttore Generale fornisce al Consiglio di Amministrazione il supporto necessario a garantire la funzionalità dell'organo.

Il Direttore amministrativo garantisce le funzioni di segreteria. Può essere presente il Presidente del Collegio dei Revisori o un suo delegato.

La convocazione alle sedute consiliari deve essere inoltrata, oltre che ai consiglieri, anche al Direttore Generale, al Direttore amministrativo e al Presidente del Collegio dei Revisori.

In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente e, qualora siano ambedue assenti, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno tre componenti. Gli atti di cui all'art.13 lett. a) b) c) d) e) sono approvati a maggioranza qualificata con almeno tre voti favorevoli.

Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto.

Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente, per la predisposizione o modifica dello Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I Consiglieri non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prendere parte ad atti o provvedimenti che concernono loro personali interessi o quelli di parenti o affini sino al secondo grado, ovvero interessi di società o enti di cui siano amministratori.

Sono esclusi dal computo per la validità delle riunioni e per l'approvazione di deliberazioni, i Consiglieri che devono astenersi a norma del comma precedente.

Art. 10

Avvenuta la nomina dei nuovi consiglieri, il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte provvede alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La seduta nella quale si procede all'insediamento del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Durante la prima seduta vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 11

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) scioglimento dell'organo regionale che li ha designati
- b) formali dimissioni volontarie
- c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa
- d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- e) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Le formali dimissioni di un consigliere non possono essere ritirate dopo che il Consiglio di Amministrazione ne abbia preso atto.

Entro cinque giorni dalla conoscenza del verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto convoca il Consiglio per la presa d'atto. Il Consiglio di Amministrazione informa il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura deve essere seguita in caso di impedimento permanente di un consigliere all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

Per accertate gravi o ripetute violazioni delle disposizioni normative o statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto, o nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con provvedimento della Giunta della Regione Piemonte d'intesa con le Giunte regionali della Liguria e Valle d'Aosta.

Con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario al quale sono attribuite le funzioni e le competenze del disciolto Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

Nel rispetto delle competenze assegnate dalla normativa di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, promuove tutte le attività volte al perseguimento degli scopi assegnati secondo i principi indicati dallo Statuto.

In particolare:

- a) predispone lo Statuto e le sue eventuali revisioni, uniformandolo alla normativa vigente;
- b) adotta, su proposta del Direttore Generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;
- c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, predisposto dal Direttore Generale;
- d) adotta il bilancio economico preventivo annuale e triennale ed i relativi piani di attività, il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore Generale;
- e) adotta il tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell'interesse di terzi, eventuali variazioni e aggiornamenti;

Entro dieci giorni dall'adozione, il Consiglio di Amministrazione trasmette i provvedimenti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) contemporaneamente alle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'approvazione.

- f) definisce, sulla base delle programmazioni nazionale e regionali, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale;
- g) definisce con cadenza annuale, sulla base delle programmazioni risultanti dagli atti delle Giunte delle Regioni interessate, gli obiettivi gestionali da assegnare al Direttore Generale;
- h) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal Direttore Generale con gli indirizzi dei piani sanitari regionali inviando le proprie osservazioni alle Giunte Regionali e al Direttore Generale;
- i) valuta e se del caso approva, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal Direttore Generale, di cui all' art.6 comma 5 trasmettendo le relative osservazioni ai Presidenti delle Regioni e al Direttore generale; conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all'art. 6 c.6 dell'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta allegato alla Legge Regionale del Piemonte 25 luglio 2005 n. 11;
- j) esprime, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine alla costituzione di aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria. Si prescinde dal parere ove si renda necessario emanare provvedimenti contingibili ed urgenti adottati per ragioni di sanità pubblica veterinaria nel quadro della normativa vigente;

- k) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine alle variazioni relative al patrimonio immobiliare che determinino modifiche alla individuazione della sede dell'ente o delle sedi delle sue sezioni periferiche ovvero incidano sull'articolazione territoriale dei servizi;
- l) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine all'istituzione o alla soppressione di sezioni provinciali;
- m) stabilisce il corrispettivo dei componenti del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dalla normativa;
- n) provvede alle designazioni dei rappresentanti dell'Istituto nei casi di competenza;
- o) promuove specifici momenti di confronto con le Regioni, il Ministero, le Organizzazioni di rappresentanza economica e sociale, con l'Università ed altri enti ed Istituti scientifici, utili a fornire elementi conoscitivi e contributi nonché di stimolo e impulso, per la definizione degli obiettivi programmatici in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sviluppo sostenibile nei limiti ed in coerenza con la normativa vigente;
- p) svolge gli approfondimenti e le verifiche attribuite al Consiglio in applicazione dell' art.4 comma 4 della Legge regionale del Piemonte n.11/2005.

TITOLO VIII

PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione durante la prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti ed è scelto avendo riguardo al principio della rotazione e della pari dignità fra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Resta in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. Qualora si debba procedere al rinnovo anticipato della Presidenza, per le cause di cui al precedente art. 11, il nuovo Presidente dura in carica fino al completamento del quinquennio.

Art. 15

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e lo rappresenta nei rapporti istituzionali.

Predispone l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal precedente art. 9, firma la convocazione del Consiglio e le deliberazioni del Consiglio stesso; provvede in ordine agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio, esercita le attribuzioni devolutesi dalle leggi vigenti e dallo Statuto.

Il Presidente può delegare incarichi specifici al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio, nell'ambito dei compiti del Consiglio stesso.

TITOLO IX

VICEPRESIDENTE

Art. 16

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i rappresentanti di una delle Regioni alla quale non appartiene il Presidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni previste dal precedente art. 15.

TITOLO X

DIRETTORE GENERALE

Art. 17

Il Direttore Generale è nominato con delibera della Giunta Regionale del Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo e regolato da contratto triennale di diritto privato, rinnovabile.

I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti dalla Regione Piemonte d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

E' di sua competenza la nomina, la eventuale sospensione o decadenza del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo.

Nomina i componenti designati a costituire il Collegio dei Revisori e li convoca per la prima seduta.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale, in particolare:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio, il bilancio triennale a scorrimento, il bilancio economico preventivo ed i relativi piani di attività;
- b) predispone la relazione gestionale annuale sulla base degli obiettivi prefissati e la propone per la valutazione al Consiglio di Amministrazione;
- c) predispone e sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'adozione il tariffario per le prestazioni a pagamento;
- d) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica al Consiglio di Amministrazione per l'adozione.
- e) predispone il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto

Il Direttore Generale assume ogni altro regolamento previsto dalla Legge e assume gli atti inerenti la gestione dell'Istituto.

Informa preventivamente il Consiglio di Amministrazione per l'espressione del parere in merito a:

- la costituzione di aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria;
- le variazioni relative al patrimonio immobiliare;
- l'istituzione o soppressione di sezioni provinciali.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e fornisce al Consiglio il supporto necessario a garantire la funzionalità dell'organo collegiale.

TITOLO XI

DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 18

Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo.

Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo.

Il Direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico-scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nei settori pubblico o privato della sanità veterinaria. Dirige i servizi sanitari e risponde al Direttore Generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica e amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private. Dirige i servizi amministrativi e risponde al Direttore Generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

Inoltre, per quanto di rispettiva competenza, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore Generale.

Il rapporto di lavoro del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.

Il contratto ha comunque termine entro tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore Generale e può essere rinnovato.

Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato. Il rinnovo del contratto del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del Direttore Generale, previa valutazione dell'attività svolta.

TITOLO XII

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni ed è nominato dal Direttore Generale. E' composto da cinque membri di cui uno designato dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria, uno dalla Regione Valle d'Aosta, uno dal Ministero della Salute, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente tra i componenti di designazione regionale nella prima seduta convocata dal Direttore Generale dell'Istituto. Risulta validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente del Collegio, il Direttore Generale ne informa tempestivamente l'Amministrazione che aveva proceduto alla designazione, per la sostituzione. Il nuovo designato resta in carica per il tempo residuo che rimane al Collegio.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, o un suo delegato, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione amministrativa contabile dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in particolare:

- esamina il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili, ed uniforma il controllo sugli atti ai principi contenuti dell'art. 2403 del codice civile;
- accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;
- può chiedere al Direttore Generale notizie sull'andamento dell'Istituto;
- redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette alle regioni interessate, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché al Direttore Generale.

Ai membri del Collegio dei Revisori compete l'indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 88/1992 e compete altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, comprensive delle spese relative all'uso di mezzi di trasporto e di quelle relative a vitto e alloggio.

TITOLO XIII

PERSONALE

Art. 20

Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nel D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Al personale dell'Istituto si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applicano i regolamenti previsti per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e da specifiche norme di Legge riferite agli Istituti Zooprofilattici. Le relazioni sindacali in Istituto sono regolate dalla specifica normativa del Pubblico Impiego. Per ciò che attiene il CdA nel suo operare si ispira al principio della concertazione che potrà essere realizzata attraverso specifici protocolli attuativi.

CONSIGLIO DEI SANITARI

Art. 21

Il consiglio dei sanitari è un organismo consultivo che può fornire pareri al Direttore Generale. Il consiglio esprime la rappresentanza della dirigenza e del comparto. E' presieduto dal Direttore sanitario che ne fa parte di diritto. Le modalità di composizione, di formazione e funzionamento saranno definite da apposito regolamento, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO XV
PARI OPPORTUNITA'

Art. 22

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale riconosce la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità e quindi della collettività. Si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera, nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità del personale dipendente.

Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni in materia di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125, all'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ed ai Contratti Collettivi Nazionali del Servizio Sanitario Nazionale.

TITOLO XVI
CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DELL'UTENZA E DEI CONSUMATORI

Art. 23

L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte e osservazioni sui programmi e sulle attività svolte dall'Istituto, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 502/92. Il Consiglio di Amministrazione definisce con appositi atti la periodicità e le modalità delle proprie modalità di consultazione.

TITOLO XVII
CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 24

In conformità all'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta allegato alla Legge Regionale del Piemonte 25 luglio 2005 n. 11 sono soggetti all'approvazione della Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta:

- a) lo statuto e le sue modifiche;
- b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto;
- c) il regolamento per la gestione economico, finanziaria patrimoniale;
- d) il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi;
- e) il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale con i relativi piani di attività;
- f) il bilancio di esercizio.

Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi contemporaneamente alla Regione Piemonte ed alle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla loro adozione; essi si intendono approvati qualora la Giunta regionale del Piemonte non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato entro quaranta giorni dalla data del ricevimento.

Il termine di quaranta giorni può essere interrotto una sola volta se prima della scadenza la Regione Piemonte richiama all'Istituto elementi integrativi di giudizio; tali elementi devono pervenire alla Regione Piemonte entro venti giorni a pena di decadenza.

Dal momento del loro ricevimento decorre un nuovo periodo di trenta giorni, trascorsi i quali senza che ne sia pronunciato l'annullamento, gli atti divengono esecutivi.

TITOLO XVIII

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 25

L'Istituto, in conformità e nei limiti della vigente normativa, garantisce la pubblicità degli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale.

La pubblicità degli atti avviene attraverso l'affissione all'Albo dell'Ente.

TITOLO XIX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

Il presente Statuto trova applicazione dalla data dell'atto di approvazione della Giunta della Regione Piemonte, di concerto con quella della Liguria e della Valle d'Aosta.

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto, vanno adottati i regolamenti previsti dall'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta allegato alla Legge Regionale del Piemonte 25 luglio 2005 n. 11.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio all'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta allegato alla Legge Regionale del Piemonte 25 luglio 2005 n. 11, al D.Lgs. 30 giugno 1993 n.270, al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.